



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 14/01/2020

### FATTO

La fattispecie riguarda un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di 120 quote della pensione, sottoscritto in data 15/10/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 10/05/2019.

Il ricorrente si rivolge all'ABF, dopo aver infruttuosamente formulato reclamo nei confronti dell'odierno resistente, al fine di sentire condannato l'intermediario al rimborso della quota degli oneri commissionali corrisposti ma non goduti, di seguito indicati:

- euro 526,75 a titolo di "commissioni di attivazione", calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- euro 1.149,69 a titolo di "commissioni di gestione", anch'esse calcolate secondo il criterio lineare, al netto del rimborso di euro 1.420,07 erogato in sede di estinzione;
- euro 1.680,00 quale quota integrale della somma versata per la remunerazione delle "commissioni di intermediazione" o, in subordine, la corresponsione della quota parte dei suddetti oneri;
- euro 127,17 quale somma relativa alle commissioni di estinzione, versate in sede di rimborso anticipato del prestito.

Il ricorrente, inoltre, lamenta la nullità della clausola contrattuale con cui veniva pattuita la corresponsione delle "commissioni di intermediazione", rilevato che essa doveva intendersi vessatoria, in violazione dell'art. 125-*novies* TUB, nonché del combinato disposto dagli artt. 33 comma 1 e 36 cod. cons..

Il ricorrente informa, altresì, che in sede di riscontro al reclamo l'intermediario si rendeva



disponibile a versare la somma di euro 1.341,16 a tacitazione della vertenza.

L'intermediario si costituisce, conferma l'avvenuta estinzione anticipata del prestito e precisa preliminarmente di aver già disposto la restituzione al cliente della somma complessiva di euro 1.420,07 a titolo di ratei non maturati.

In particolare, poi, l'intermediario eccepisce:

- la natura *up front* delle "commissioni di attivazione", ma di aver, ciononostante, corrisposto la somma di euro 390,62, quale quota parte delle suddette commissioni;
- la natura *recurring* delle "commissioni di gestione", già parzialmente rimborsate nella quota di euro 1.029,45, rendendosi peraltro disponibile a versare l'ulteriore somma di euro 1.341,16, al netto di quanto già riconosciuto;
- la natura *up front* delle commissioni di intermediazione.

In ultimo, in relazione alla richiesta di restituzione dei diritti di estinzione, nega il diritto alla retrocessione in favore del ricorrente, trattandosi di spese contrattualmente previste, nonché approvate dal cliente.

## DIRITTO

Preliminarmente va affrontata la sollevata eccezione di vessatorietà delle condizioni contrattuali per violazione dell'art. 125 *novies* TUB, nonché del combinato disposto dagli artt. 33, comma 1 e 36 cod. cons. in relazione alle commissioni di intermediazione.

In conformità ad un consolidato orientamento dell'ABF espresso nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/14 e anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, ancor più, dell'art. 35, comma 2, cod. cons., deve riconoscersi la natura *recurring* a tutte le voci di costo descritte in modo opaco. Il consumatore, pertanto, ha diritto alla loro retrocessione sulla base del criterio del *pro rata temporis*. Ne consegue che la provvigione intermediario, che ha natura *up front*, stante la sua opacità deve essere considerata *recurring*, mutando così il relativo criterio di computo.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

Il Collegio ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutiva in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione – al netto dei rimborsi già effettuati - dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

- 1) commissione attivazione pari a € 136,13;
- 2) commissione gestione pari a € 1.540,32;
- 3) provvigione intermediario pari a € 602,00.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento al “*compenso per estinzione anticipata*” - di cui il ricorrente domanda l'integrale restituzione – si evidenzia che il regolamento contrattuale prevede che detto costo sia pari all'1% del capitale residuo. In merito al diritto alla restituzione di detta penalità questo Arbitro (Collegio di Napoli n. 1544/17) ha già deciso che: “[...]Un cenno a parte merita la domandata restituzione della “commissione di estinzione”, imputata nel conteggio di fine rapporto predisposto dall'intermediario a debito del cliente per l'importo .... La domanda è da accogliere. Come già deciso in altre circostanze (Coll. Napoli, 22 ottobre 2013, n. 5318), benché sia stato stabilito in contratto il diritto del finanziatore a un «compenso massimo» dell'1% sul capitale residuo in ipotesi di estinzione anticipata, va osservato che l'art.125-*sexies*, comma 2, t.u.b., innovando rispetto al passato, condiziona la maturazione di tale «equo indennizzo» alla «oggettiva giustificazione» di «eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito». La formulazione della norma testé richiamata non autorizza a ritenere automaticamente di spettanza dell'intermediario una «penale» o «indennizzo», che dir si voglia, per il semplice verificarsi di un'estinzione anticipata. Non avendo l'istituto finanziatore allegato alcun dettaglio dei costi «eventualmente» sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio accerta l'illegittimità dell'ulteriore addebito ...a titolo di «commissioni di estinzione», con conseguente obbligo per l'intermediario di restituire quanto indebitamente trattenuto a tale titolo nel conteggio di fine rapporto [...]”.

Si riconoscono al ricorrente il diritto a ottenere, a tale titolo, la restituzione dell'importo di euro 127,17.

Il ricorrente, pertanto, ha diritto alla restituzione della complessiva somma di € 2.796,24, oltre interessi legali.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.405,62, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO